



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 1

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 09/05/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI DELL'ART.133 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA DITTA SALUMIFICIO MENATTI S.R.L.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 08 settembre 2016 l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento della ditta Salumificio Menatti s.r.l. sito in via Furoni 284/a a Piantedo (SO), al fine di verificare da parte della ditta il rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo n.75 del 25 luglio 2014 rilasciato dallo stesso;
- in tale data il personale del laboratorio incaricato dall'Ufficio d'Ambito ha prelevato un campione legale di acque reflue industriali secondo le modalità indicate nel "*Resoconto tecnico dello stato di fatto dello scarico autorizzato con atto n.075/14 del 25 luglio 2014 per l'insediamento sito in Piantedo*";
- l'accertamento mediante analisi del campione ha evidenziato il superamento dei valori limite previsti nell'autorizzazione allo scarico per i parametri indicati in grassetto nel rapporto di prova n.16LA09177 del 29 settembre 2016;
- questi fatti costituiscono violazione dell'art.133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE:

- il laboratorio incaricato dall'Ufficio d'Ambito ha trasmesso allo stesso il "*Resoconto [...]*" e il rapporto di prova con nota via mail in data 17 novembre 2016, acclarata a protocollo aziendale al n.3378 in medesima data;
- con nota prot. 3484 del 29 novembre 2016 l'Ufficio d'Ambito ha trasmesso la documentazione di cui all'alinea precedente anche alla Provincia di Sondrio per i provvedimenti di competenza;
- con nota prot.8213 trasmessa in data 30 marzo 2017, acclarata a protocollo aziendale al n.572 in medesima data, la Provincia ha comunicato di non dover, né poter, giuridicamente, procedere a dar seguito a quanto richiesto;

CONSIDERATO CHE sono trascorsi oltre 90 gg dall'accertamento della violazione che l'art.14 della Legge n.689/81 indica quale termine al fine di contestare la violazione al trasgressore;

RITENUTO di non poter più contestare la violazione al trasgressore per superamento dei termini;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto del superamento dei termini che l'art.14 della Legge n.689/81 indica al fine di contestare la violazione al trasgressore;
2. di non procedere nei confronti della ditta Salumificio Menatti s.r.l. per quanto concerne il sopralluogo effettuato in data 08 settembre 2016.



IL DIRETTORE

Ing. Paolo Andrea Lombardi